

#### COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

10/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

1

### INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

# **INDICE**

Il nuovo codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)	2
Chiarimenti dell'ARAN sulla delibera del Comitato direttivo del 19 ma con la quale si definivano le linee di indirizzo in materia di composiz	zione delle
delegazioni trattanti – Nota Aran 25 gennaio 2010, prot. 521	3
Approvata delibera sulla definizione dei requisiti dei compone Organismi indipendenti di valutazione – deliberazione n.4 del 16 febb della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integ amministrazioni pubbliche	raio 2010
Monitoraggio del lavoro flessibile – Direttiva del Ministro per la Amministrazione n.2/2010	Pubblica 6
Pubblicati i dati dei trasferimenti erariali anno 2010 – Ministero dell'In	nterno 8
Nuovo Codice delle pari opportunità sul lavoro e l'occupazione – Entra il Decreto Legislativo 5/2010	a in vigore 9



## Il nuovo codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Venerdì 19 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo, che integra e modifica il vigente Codice dell'amministrazione digitale, emanato nel 2005, alla luce della rapidissima evoluzione delle tecnologie informatiche che ha reso obsolete alcune definizioni e previsioni normative in esso contenute.

Sul testo verrà sentito il Garante per la protezione dei dati personali e saranno acquisiti i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari di merito.

Le principali novità riquardano:

- riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni attraverso l'istituzione di un ufficio unico responsabile delle attività ICT, la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, l'introduzione del protocollo informatico e del fascicolo elettronico;
- semplificazione dei rapporti con i cittadini e con le imprese attraverso l'introduzione di forme di pagamenti informatici, lo scambio di dati tra imprese e PA, la diffusione e l'uso della PEC, l'accesso ai servizi in rete, l'utilizzo della firma digitale, la dematerializzazione dei documenti e l'arricchimento dei contenuti dei siti istituzionali in termini di trasparenza;
- sicurezza e lo scambio dei dati attraverso la predisposizione, in caso di eventi disastrosi, di piani di emergenza per garantire la continuità operativa nella fornitura di servizi e lo scambio di dati tra PA e cittadini
- · riduzione dei tempi fino all'80% per le pratiche amministrative;
- riduzioni dei costi della giustizia: nei sei mesi di sperimentazione delle notificazioni telematiche relative al processo civile presso il Tribunale di Milano sono state effettuate 100.000 notifiche telematiche per un risparmio di circa 1 milione di euro;
- riduzione di circa un milione di pagine l'anno per l'effetto dell'avvio della de materializzazione, con l'obiettivo al 2012 di ridurre di 3 milioni le pagine;
- risparmio del 90% dei costi di carta e del relativo impatto ecologico (uso e smaltimento) per circa 6 milioni di euro l'anno (solo acquisto senza smaltimento);
- utilizzo diffuso della Posta Elettronica Certificata (PEC), che produrrà un risparmio a regime di 200 milioni di euro per la riduzione delle raccomandate della Pubblica Amministrazione ai cittadini, senza contare la riduzione dei tempi e degli spazi di archiviazione.

Entro tre mesi, la pa utilizzerà soltanto la pec per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna a chi ha dichiarato il proprio indirizzo. Entro sei mesi i bandi di concorso saranno pubblicati sui siti istituzionali ed entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche per dare piena validità alle copie cartacee e digitali dei documenti informatici. La pa non potrà richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti e il cittadino fornirà una sola volta i propri dati. Entro 15 mesi le pubbliche amministrazioni predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività.



Una volta completato l'iter di approvazione, il decreto legislativo avvierà un processo che consentirà di avere entro i prossimi 3 anni (in coerenza quindi con il Piano e-Gov 2012) un'amministrazione nuova, digitale e sburocratizzata.

Fonte: Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Chiarimenti dell'ARAN sulla delibera del Comitato direttivo del 19 marzo 2009, con la quale si definivano le linee di indirizzo in materia di composizione delle delegazioni trattanti – Nota Aran 25 gennaio 2010, prot. 521

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con nota del 25 gennaio 2010, ha fornito chiarimenti sulla delibera del Comitato direttivo del 19 marzo 2009 con la quale si definivano le linee di indirizzo in materia di composizione delle delegazioni trattanti.

I chiarimenti riguardano, tra l'altro, la composizione dei tavoli di contrattazione integrativa, ed in particolare l'individuazione delle OO.SS. da ammettere alle trattative per la definizione del contratto collettivo integrativo.

La nota ARAN chiarisce che "...i contratti collettivi hanno, di norma, dettato la regola generale secondo la quale il contratto integrativo viene stipulato subito dopo la firma del CCNL quadriennale con le OO.SS. firmatarie del CCNL stesso, mentre successivamente si definiscono contratti economici di adequamento alle risorse disponibili.

Tuttavia, molto spesso le amministrazioni non hanno rispettato il disposto contrattuale tanto che, anziché provvedere alla definizione di un unico contratto integrativo, hanno proceduto a contrattare singoli istituti ponendo in essere una serie di accordi monotematici che vengono stipulati a più riprese nel corso dell'intero quadriennio. Tale procedimento ha creato uno stato di notevole incertezza circa le sigle da convocare alle contrattazione, innescando tutta una serie di contenziosi da parte delle OO.SS. che, in quanto firmatarie del contratto quadriennale, rivendicavano il diritto a partecipare a tutte le negoziazioni scaturenti da tale CCNL anche se intervenute dopo la sottoscrizione del secondo biennio economico.

Oltre a ciò, occorre segnalare che tale sovrapposizione temporale è anche determinata dalla sottoscrizione in tempi ravvicinati, quando non in contemporanea, dei CCNL relativi al primo e secondo biennio economico.

Conseguentemente il Comitato Direttivo dell'Aran, avute presenti le citate anomalie applicative, ha approfondito la fattispecie in parola e, nella delibera 15/2009, ha fornito linee di indirizzo agli uffici, che rappresentano un aggiornamento dei precedenti orientamenti.

In particolare, dall'analisi del punto n. 3 della delibera suddetta, che ha ad oggetto la composizione dei tavoli di contrattazione integrativa, si evince che alla stessa partecipano le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL relativo al quadriennio normativo - I biennio economico.

Tale delegazione, a seguito della sottoscrizione del CCNL relativo al II biennio economico, viene integrata dalle OO.SS. che hanno sottoscritto quest'ultimo contratto, qualora differenti.

Per quanto attiene, invece, alle prerogative sindacali, si osserva che, come previsto nei CCNQ e confermato dalla citata delibera 15/09, esse competono alle sole OO.SS. rappresentative in ciascun

C.F.: 95100580166



biennio.

Sotto tale profilo si rinvia alle norme contenute nel CCNQ 3 ottobre 2005 per la dirigenza e nel CCNQ del 9 ottobre 2009 per i comparti.

Al riguardo, si precisa anche che nell'ultimo contratto citato (art. 9, comma 3) la locuzione "ciascuno biennio economico" è stata trasformata in "ciascun periodo contrattuale", senza tuttavia modificare la sostanza della norma.

Infatti le parti, avuto presente che l'Accordo Governo - Sindacati dell'aprile 2009 prevede che dal 2010 si abbandonerà l'attuale sistema contrattuale passando dai bienni al triennio, hanno ritenuto opportuno utilizzare una dicitura più ampia atteso che, con specifico riferimento a tale clausola, la vigenza dell'attuale CCNQ è a cavallo dei due modelli negoziali".

Approvata delibera sulla definizione dei requisiti dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione – deliberazione n.4 del 16 febbraio 2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche

La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche è un nuovo soggetto istituito dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Compito della Commissione è di indirizzare, coordinare e sovraintendere all'esercizio delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale.

Nell'esercizio di tali competenze la Commissione ha approvato la disciplina, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente i requisiti per la nomina, da parte dell'organo di indirizzo politico – amministrativo, dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.

La disciplina trova applicazione immediata per le aziende e le amministrazioni dello Stato, mentre costituisce linea guida per l'adeguamento degli ordinamenti di Regioni, enti locali ed amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2010.

Riportiamo di seguito il contenuto della nuova disciplina:

1. (Ambito di applicazione) Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sono tenute a nominare, entro il 30 aprile 2010, i componenti dell'Organismo di valutazione previo accertamento dei requisiti indicati nella presente deliberazione, salve le eccezioni espressamente previste dagli articoli 16 e 74 del decreto n. 150/2009.

#### 2. (Requisiti generali)

- 2.1. (Cittadinanza) Possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea.
- 2.2. (Età) L'età dei componenti deve essere tale da assicurare, all'Organismo nel suo complesso in caso di scelta per la forma collegiale, esperienza e capacità di innovazione. Per queste ragioni, l'età media non deve superare i cinquant'anni d'età, dovendosi evitare ad ogni modo uno scostamento dalla media tale da consentire la scelta di componenti privi di una esperienza significativa o alla soglia del



collocamento a risposo. A tale riguardo, deve escludersi che possano essere nominati componenti che abbiano superato la soglia dell'età della pensione.

- 2.3. (Equilibrio di genere) La scelta dei componenti deve essere tale da favorire, anche con riferimento alla struttura tecnica permanente, il rispetto dell'equilibrio di genere.
- 2.4. (Divieto di nomina) Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150/2009, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
- 2.5. (Interni ed esterni all'amministrazione) Nel caso di organo collegiale, va assicurata la presenza sia di un componente che abbia un'adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata, sia di un componente esterno all'amministrazione medesima, in possesso di conoscenze tecniche e capacità motivatamente utili a favorire processi di innovazione all'interno l'amministrazione medesima e di un profilo e background professionale e personale ritenuto adeguato al ruolo (area delle conoscenze, area delle esperienze, area delle capacità o competenze specifiche). Nel caso di organo monocratico, andrà comunque assicurata un'adeguata conoscenza dell'amministrazione interessata e la scelta andrà comunque compensata, quanto alle professionalità occorrenti, all'atto della costituzione della struttura tecnica permanente.
- 2.6. (Requisito linguistico) Il componente dovrà avere una buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.
- 2.7. (Conoscenze informatiche) Il componente dovrà avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati.
- 2.8. (Esclusività del rapporto) Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi di valutazione.
- 3. (Requisiti attinenti all'area delle conoscenze)
- 3.1. (Titolo di studio) Il componente deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi.
- 3.2. (Tipologia del percorso formativo) E' richiesta la laurea in ingegneria o economia. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette nonché ai settori dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza, prevista dal paragrafo 4.1, di almeno sette anni.
- 3.3. (Titoli valutabili) Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui al paragrafo 3.2., conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. Sarà necessario distinguere, ai fini della ponderazione del titolo, tra titoli conseguiti all'esito di un percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione.
- 3.4. (Studi o stage all'estero) E' valutabile, se afferente alle materie di cui al paragrafo 3.2., un congruo periodo post-universitario di studi o di stage all'estero.
- 4. (Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali)
- 4.1. I componenti devono essere in possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo



di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.

#### 5. (Requisiti attinenti all'area delle capacità)

- 5.1. (Capacità) I componenti dovranno possedere capacità intellettuali, manageriali, relazionali. Dato il loro ruolo di promotori del miglioramento, dovranno dimostrare capacità di creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, e avere un'appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo.
- 5.2. (Accertamento delle capacità) Le predette capacità e competenze specifiche sono accertate oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, nel corso dell'istruttoria finalizzata alla nomina, mediante un colloquio. L'interessato dovrà essere chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze che ritenga significative anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti e invitato a esporre l'attività e gli obiettivi che egli ritenga che l'Organismo debba perseguire; tale relazione potrà essere oggetto del predetto colloquio.

#### 6. (Adempimenti procedimentali)

- 6.1. (Richiesta di parere alla Commissione) Ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009, l'amministrazione è tenuta a trasmettere a questa Commissione i curricula degli interessati nonché una relazione motivata dalla quali risultino le ragioni della scelta con riferimento ai requisiti posti dalla presente deliberazione. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6.2. (Trasparenza) Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali dell'amministrazione interessata e della Commissione gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata.

#### 7. (Norme finali)

7.1. (Richiesta di parere per la prima nomina) In sede di prima applicazione, la richiesta del parere prescritto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009 deve pervenire alla Commissione entro il 20 marzo 2010.

# Monitoraggio del lavoro flessibile – Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.2/2010

Con nota DFP 0007908 P-1.2.3.4 del 16/02/2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica, ha emanato la direttiva in oggetto concernente l'obbligo da parte di tutte le Amministrazioni di predisporre i rapporto informativi sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate.

La direttiva richiama quanto contenuto all'art. 36, comma 3, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 17, comma 26, del decreto legge n. 78 del 2009 che così recita: "Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che

C.F.: 95100580166



redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato".

Il successivo comma 4 dello stesso articolo 36 aggiunge che "Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

#### <u>Destinatari e contenuti</u>

Il monitoraggio si svolgerà attraverso una specifica applicazione informatica (in corso di perfezionamento) ed è indirizzato a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/2001.

La rilevazione riguarderà dunque:

- le amministrazioni dello Stato,
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- le Regioni, le Province, i Comuni e le Unioni di Comuni, le Comunità montane ed i loro consorzi,
- le istituzioni universitarie,
- gli Istituti autonomi case popolari,
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
- le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Le tipologie di lavoro flessibile che sono oggetto della rilevazione sono:

- i contratti di lavoro a tempo determinato (d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368),
- gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato (art. 19, comma 6, del d.lgs 165/2001; art. 110, d. lgs. 267/2000, art. 15 septies d.lgs. 502/1992),
- i contratti di formazione e lavoro (art. 3 del d.l. 726/1984 convertito con modificazioni nella legge 863/1984, art. 16 d.l. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge 451/1994, n. 451),
- i rapporti formativi: tirocini formativi e di orientamento (art. 18 della legge 196/1997),
- i contratti di somministrazione di lavoro, le prestazioni di lavoro accessorio e i contratti di inserimento (d. lgs. 276/2003);
- i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 7, comma 6, d.lgs 165/2001);
- gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili (art. 36, comma 4, d.lgs. 165/2001).

#### Sono esclusi dall'indagine:

- a) le collaborazioni occasionali;
- b) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- c) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture;
- d) gli incarichi di docenza.



La direttiva informa inoltre che per quanto attiene alle scadenze, per questo primo monitoraggio le stesse subiranno uno slittamento temporale.

Ogni altra informazione sarà fornita con le istruzioni tecniche che seguiranno a cura del dipartimento della Funzione Pubblica.

### Pubblicati i dati dei trasferimenti erariali anno 2010 – Ministero dell'Interno

Sul sito del Ministero dell'Interno, sono stati pubblicati i Trasferimenti erariali per l'anno 2010. I dati sono consultabili sul sito ministeriale http://finanzalocale.interno.it/.

Sul sito è inoltre consultabile la relativa nota metodologia esplicativa che ha lo scopo di chiarire la metodologia utilizzata per la determinazione dei trasferimenti erariali e di altre assegnazioni spettanti agli enti locali per l'anno 2010 che saranno erogati durante l'esercizio stesso, secondo le modalità di cui al D.M. 21 febbraio 2002 ,anche al fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione e la gestione dei flussi finanziari.

Per quanto riguarda in particolare i bilanci dei Comuni, la nota puntualizza quanto segue:

- 1) Riduzione dei trasferimenti spettanti ai comuni per maggiori presunti gettiti dell'ICI relativa ai fabbricati ex-rurali ed alle altre fattispecie contemplate dal decreto legge n. 262 del 2006
  Pur in presenza dell'applicazione della riduzione nei confronti dei comuni di 179,42 milioni di euro, ripartita proporzionalmente a ciascun ente, va evidenziato che:
- a) i commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 prevedono che: "i trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito ... sulla base di una certificazione da parte del comune interessato".
- b) l'articolo 2, comma 24, della legge 23dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), dispone che entro il 31 marzo 2010 i comuni dovranno presentare una nuova certificazione concernente i maggiori introiti ICI di cui trattasi aggiornati all'anno 2009.

Ne consegue, quindi, che i comuni possono considerare nella previsione in entrata, a titolo di trasferimenti correnti, un importo pari alla differenza fra la riduzione proporzionale risultante in spettanza e l'importo certificato quali maggiori introiti riferiti all'anno 2009.

A conclusione della procedura di acquisizione delle certificazioni la riduzione presente nelle spettanze sarà adequata all'importo certificato dal singolo comune.

- 2) Trasferimenti a favore dei comuni compensativi della minore imposta ICI da abitazione principale In ordine ai trasferimenti compensativi per minori entrate ICI sull'abitazione principale, si fa presente che l'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) ha integrato lo stanziamento preesistente ed il successivo comma 128 ha abrogato l'applicazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del rimborso prescritte dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 93 del 2008. La dotazione attuale per l'anno 2010 è pari a 3.364 milioni di euro, sostanzialmente equivalente, pertanto, all'importo totale dei minori introiti certificati dai comuni nel corso del 2009, sulla base delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 1 aprile 2009.
- 3) Trasferimenti a favore dei comuni compensativi dei minori introiti derivanti dalla riclassificazione di immobili della categoria D



Si evidenzia che il dato riferito alla specifica voce e presente nelle spettanze 2010 è indicato provvisoriamente nel medesimo importo spettante per l'anno 2009 ed è soggetto a possibili variazioni conseguenti a verifiche in atto sulle certificazioni presentate.

# Nuovo Codice delle pari opportunità sul lavoro e l'occupazione – Entra in vigore il Decreto Legislativo 5/2010

Il 20 febbraio 2010 entra in vigore il decreto legislativo n. 5 del 25 gennaio 2010 che riforma il Codice delle Pari Opportunità sul lavoro del 2006.

Con le nuove disposizioni, che rappresentano un ulteriore un passo in avanti verso il recepimento della Direttiva europea sulla parità di trattamento tra uomini e donne il concetto di discriminazione diventa più ampio, sia che si tratti di discriminazione diretta, quella che produce un concreto trattamento sfavorevole nei confronti di un particolare lavoratore, o di discriminazione indiretta, con riferimento ad una posizione di svantaggio del complesso dei lavoratori di un sesso rispetto ai lavoratori dell'altro.

Fra le principali novità, l'inserimento fra le fattispecie discriminatorie delle molestie sessuali, di ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza e dello stato di maternità o paternità, del calcolo o del campo di applicazione dei trattamenti pensionistici complementari.

Bergamo, 22 febbraio 2010

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord